



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. 9/C DEL (data di protocollazione del provvedimento)

OGGETTO: REVOCA DELL'ISCRIZIONE DELLA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELLA SOCIETA' "ADRIATICA INFISSI DI SCAVO FILIPPO & C. S.A.S." CON SEDE IN BARI (BA) VIA FILIPPO FUSCO, NR. 23 – C.F./R.I. N.RO 06976550720 – REA N.RO 523139.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamata la Deliberazione n. 51 del 29.06.2021 con la quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;
- Premesso che il D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, pubblicato in G.U. n. 233 del 4.10.2004, regola il procedimento relativo alla cancellazione dal Registro Imprese delle imprese e delle società non più operative;



- Visto l'art. 40 (rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi"), del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, in base al quale (comma 1, primo periodo) *"il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247](#) ... nonche' ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore"*;
- Considerato che il Registro delle Imprese di Bari, nel dare attuazione alle procedure prescritte dal suddetto Regolamento, applicate le disposizioni ivi previste nonché quelle stabilite dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005, in data 7 maggio 2020, con determinazione n. 1/C adottata dal sottoscritto in data 18/01/2022 disponeva, tra le altre, la cancellazione della società "ADRIATICA INFISSI DI SCAVO FILIPPO & C. S.A.S." con sede in Bari (BA) via Filippo Fusco, nr. 23 – C.F./R.I. n.ro 06976550720 – REA n.ro 523139;
- Rilevato che, tanto l'avvio del relativo procedimento, quanto il provvedimento conclusivo, venivano notificati alla casella P.E.C. dell'impresa adriaticainfissis@pec.it che risultava iscritto nella propria certificazione camerale;
- Preso atto che il gestore informatico della suddetta casella P.E.C. in relazione alla notifica dell'avvio del procedimento ne attestava l'avvenuta consegna, mentre in relazione alla comunicazione del provvedimento di cancellazione ne rilevava la mancata consegna a causa dell'invalidità della casella di destinazione;
- Ritenuto, comunque, che la prescritta notifica dell'intervenuta cancellazione, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 40 e della Disposizione n. 1/R.I. adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 21.03.2021, veniva regolarmente eseguita attraverso la pubblicazione all'Albo Camerale "on line" della Camera di Commercio IAA di Bari del relativo provvedimento per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi;



- Preso atto che al fine di evitare la cancellazione delle società interessate e scongiurarne gli effetti estintivi, si disponeva che l'annotazione della stessa non sarebbe stata eseguita nei confronti di quelle imprese che avessero comunque proposto opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ai sensi del comma 7 del citato articolo 40, decorsi ulteriori 15 (giorni) giorni dall'avvenuta pubblicazione del provvedimento all'Albo "on-line" della Camera di Commercio di Bari, ovvero nei confronti di quelle imprese che, prima dell'annotazione di cui sopra, "medio-tempore" avessero provveduto a regolarizzare la propria posizione;
- Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della Legge n.ro 241/90 e dell'art. 2192 del Codice Civile, la suddetta pubblicazione è avvenuta dal 18.01.2022 al 04.03.2022;
- Rilevato che al termine del periodo di pubblicazione, nel corso dei successivi 15 giorni, la società "ADRIATICA INFISSI DI SCAVO FILIPPO & C. S.A.S." con sede in Bari (BA) via Filippo Fusco, nr. 23 – C.F./R.I. n.ro 06976550720 – REA n.ro 523139 non aveva provveduto a comunicare la continuazione dell'attività svolta, ovvero, a dimostrarne la continuazione esibendo il/i titolo/i che ne consentisse/ro la regolare prosecuzione, né a proporre apposito ricorso nei confronti del Giudice del Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2189, comma 3, del Codice Civile;
- Considerato che la cancellazione della società "ADRIATICA INFISSI DI SCAVO FILIPPO & C. S.A.S." con sede in Bari (BA) via Filippo Fusco, nr. 23 – C.F./R.I. n.ro 06976550720 – REA n.ro 523139, traducendosi in un'iscrizione, veniva effettuata con un'operazione massiva di annotazione in data 30/03/2022;
- Preso atto che con nota inviata tramite PEC in data 8 aprile 2022 la citata società ha chiesto al Conservatore del Registro delle Imprese di riesaminare la cancellazione della propria iscrizione previa revoca della determinazione n. 1/C adottata in data 18/01/2022, limitatamente alla predetta posizione;
- Rilevato che che la predetta impresa, a supporto della richiesta di riesame, ricevuta in data 8 aprile 2022, rappresentava all'Ufficio di essere regolarmente in attività e che per un mero disguido non fu messa nella condizione di controdedurre, sia l'avvio del procedimento d'Ufficio, che quello conclusivo di cancellazione dal Registro delle Imprese;



- Preso atto che la stessa società, in relazione alla permanenza dei requisiti comprovanti la continuità dell'attività svolta, dichiarava altresì di aver ottemperato agli obblighi tributari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avendo regolarmente inviato le relative dichiarazioni fiscali (REDDITI – IRAP – IVA) per i periodi d'imposta 2019-2020 e 2021;
- Rilevato che, attraverso il sistema automatico di controllo predisposto da Infocamere S.C.p.A., il domicilio digitale dell'impresa "adriaticainfissisas@pec.it" è risultato, regolarmente, valido ed attivo;
- Considerato che l'impresa ha ottemperato agli obblighi tributari nei confronti della Camera di Commercio di Bari per le annualità relative agli anni 2020 – 2021, dimostrando di aver effettuato il relativo pagamento in data 7 aprile 2022;
- Ritenuto, pertanto, che solo per un improvvido disguido di natura organizzativa, interno alla società, quest'ultima non ha potuto dar corso alla richiesta del Registro Imprese con riferimento alla dimostrazione della propria permanenza in vita;
- Rilevato che a seguito di un riesame del predetto procedimento, pur nella sua assoluta regolarità amministrativa eseguita dall'Ufficio, è emerso che la predetta società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in forza del richiamato provvedimento nonostante non avesse mai interrotto la propria attività d'impresa;
- Atteso che l'iscrizione della cancellazione della medesima società dal Registro delle Imprese costituisce un grave nocumento per l'impresa, che senza la rimozione di tale annotazione vedrebbe compromettere i benefici connessi a tale riconoscimento;
- Tenuto conto che il richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, nello stabilire che "*... ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese, è disposto con determinazione del Conservatore*", consenta al sottoscritto di valutare la revoca di un proprio provvedimento di cancellazione d'ufficio nelle ipotesi in cui venga dimostrato, da un lato, la continuata attività dell'impresa e, dall'altro, il grave nocumento che il consolidarsi di tale annotazione ne deriverebbe per l'impresa, per i suoi soci e per i suoi interlocutori commerciali;



- Ritenuto, pertanto, che la revoca di uno dei provvedimenti di cancellazione adottati nell'ambito delle disposizioni previste dal citato articolo 40 rientri nell'ambito delle competenze spettanti al Conservatore del Registro delle Imprese;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno;
- Ritenuto necessario procedere

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) la revoca dell'iscrizione della cancellazione d'Ufficio disposta con Determinazione n. 20/C adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bari in data 20/12/2021, limitatamente alla posizione della società "ADRIATICA INFISSI DI SCAVO FILIPPO & C. S.A.S." CON SEDE IN BARI (BA) VIA FILIPPO FUSCO, NR. 23 – C.F./R.I. N.RO 06976550720 – REA N.RO 523139, ripristinando l'iscrizione della medesima impresa.**

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro quindici (15) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189 del Codice Civile e dell'articolo 40, comma 7, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 .

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(Avv. Angelo Raffaele CAFORIO)

**** Firma digitale ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005***